

Allegato "A" al n.4640/2863 di Repertorio.

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE EDUCAZIONE ASSICURATIVA TANCREDI ETS"

Art. 1 DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE EDUCAZIONE ASSICURATIVA TANCREDI ETS"

(di seguito la "Fondazione")

1.2 Essa è retta dal presente statuto conformemente alle disposizioni dettate dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice civile, dal DPR 361/2000, nonché dal D. Lgs. del 117/2017.

Art. 2 SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Potenza.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può, senza che ciò comporti mutamento dello Statuto, modificare la sede legale, individuare e modificare la sede operativa, principale, anche diversa dalla sede legale, istituire sedi secondarie.

Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 SCOPI E FINALITA'

La Fondazione, che opera in assenza di fini di lucro, è apartitica, intende perseguire esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, che si concretizzano nello scopo di promuovere l'educazione e la formazione in materia assicurativa, nonché la diffusione della cultura assicurativa e finanziaria.

La sempre più rapida evoluzione socioeconomica, tecnologica e digitale che caratterizza il nostro tempo determina la nascita di nuove esigenze e bisogni assicurativi delle persone e degli operatori economici, che richiedono risposte adeguate da parte delle Imprese di assicurazione e dei Distributori di prodotti assicurativi (agenti, broker, banche, poste, intermediari a titolo accessorio).

Le Compagnie assicurative e i professionisti del settore sono chiamati ad elaborare soluzioni idonee a soddisfare l'esigenza di tutela, personale e patrimoniale, dei clienti. Da ciò, discende che questi ultimi siano consapevoli dell'importanza di assicurarsi contro gli imprevisti che possono verificarsi, tanto nella vita privata quanto in ambito professionale, che possono generare danni economico-patrimoniali anche piuttosto importanti.

Si comprende, pertanto, l'importanza che rivestono la consapevolezza e la conoscenza dei temi assicurativi, da realizzarsi attraverso programmi di educazione assicurativa rivolti a tutte le fasce d'età mediante progetti e strumenti dedicati.

Pertanto, le finalità che si intendono perseguire con l'istituzione della Fondazione consistono nella

sensibilizzazione, soprattutto dei più giovani, sull'importanza della previsione e conseguente gestione del rischio, a tutela del risparmio e degli eventi della vita (personale, professionale, imprenditoriale) che possano pregiudicare i diritti e gli interessi propri e dei terzi.—— Attraverso l'elaborazione di specifici progetti volti a creare una maggiore consapevolezza e, dunque, a educare ogni cittadino verso una gestione attenta e ponderata delle proprie risorse economico-patrimoniali, sia in ambito privato che professionale, si generano effetti estremamente positivi per i singoli e per l'intera comunità.——

I programmi di educazione assicurativa, nonché finanziaria, non sono limitati all'acquisizione di "competenze di settore", ma più in generale assumono una valenza sociale rilevante in quanto diretti ad aumentare la consapevolezza delle persone circa la loro esposizione a rischi e alla necessità di adottare misure idonee a identificarli e gestirli.——

La Fondazione si propone di operare sull'intero territorio nazionale come strumento propulsivo della cultura assicurativa in un'ottica di sviluppo civico e sociale, nonché di divenire un riferimento per la promozione e l'attuazione di programmi, iniziative ed eventi ad essa inerenti.——

3.1. La Fondazione si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a dare attuazione allo scopo della Fondazione anche mediante l'utilizzo di uno spazio già strutturato come Biblioteca del Diritto Assicurativo, fornita di testi e riviste specializzate, nonché di banche dati digitali accessibili dalle postazioni informatiche presenti.—— All'interno dei locali della Biblioteca sono stati creati una sala riunioni, una sala per la formazione dotata di supporti informatici e di uffici riservati a risorse preposte alla gestione delle attività.——

La disponibilità della struttura descritta rappresenta per la Fondazione uno spazio operativo necessario per la progettazione, il coordinamento e la gestione dei programmi e delle iniziative e, allo stesso tempo, il riferimento sul territorio per la Comunità in quanto i suoi spazi fisici ed il materiale documentale in essi presenti possono essere messi a disposizione di studenti, professionisti e quanti avessero necessità di fare approfondimenti e ricerche in tale ambito.——

La missione della Fondazione sarà esplicata, al di fuori del contesto suindicato, con progetti di educazione assicurativa presso le scuole e le università, mediante l'organizzazione di eventi culturali, seminari, convegni sul tema ed ogni altra iniziativa ritenuta meritevole e rispondente alla stessa.——

Al fine di perseguire i predetti scopi, la Fondazione intende:

- curare l'istruzione, la formazione didattica e sostenere iniziative orientate alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio della cultura assicurativa, nonché finanziaria;
- favorire, organizzare e produrre attività e materiali divulgativi, culturali, produzioni e distribuzioni audio-video, rassegne, mostre, conferenze, seminari, stage, formazione, corsi di formazione, concorsi, premi, saggi;
- offrire attività di supporto ad enti pubblici e privati per la promozione e lo sviluppo di esse attraverso i media tradizionali e new media (web, tv, radio);
- ingaggiare, concludere contratti di collaborazione di personale specializzato, interno ed esterno alla Fondazione, per il compimento degli obiettivi statutari;
- proporsi come luogo di incontro e aggregazione di interessi assicurativi e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro in rete;
- organizzare scambi culturali in ambito comunitario e internazionale;
- promuovere iniziative tese al recupero e alla tutela del patrimonio culturale nazionale e internazionale;
- realizzare attività di studio e di ricerca nell'ambito assicurativo, nonché finanziario, anche attraverso il sostegno di altri Enti;
- attivare, sviluppare e implementare l'attività editoriale.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di erogazione gratuita e non di beni o servizi.

ART. 4 ATTIVITÀ

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 CTS:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che

costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse", che saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione, devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione potrà far ricorso alle modalità di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, in maniera continuativa e mediante la cessione e/o erogazione di beni e/o servizi nel rispetto, nei confronti di terzi, dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

4.3. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi anche di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari, anche occasionali, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 5 PATRIMONIO E ONERI DI GESTIONE

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- Fondo di dotazione;
- Beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, specificamente destinati, dagli stessi donatori o con delibera del Consiglio di Amministrazione, a integrare il patrimonio;
- beni mobili e immobili che la Fondazione acquisirà per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.

5.2 I beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio non possono essere impegnati per far fronte alle spese di gestione, se non con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, adottata a maggioranza assoluta.

La alienazione di beni facenti parte del patrimonio può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta, nella quale dovranno essere individuate le ragioni della alienazione e la destinazione del provento, che dovrà prioritariamente, e salve motivate ragioni di opportunità, rimanere destinato a integrazione del patrimonio.

5.3 La Fondazione farà fronte agli oneri di gestione:

- con i proventi e ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dei proventi derivati dall'attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- con le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio;
- con le somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali che, con motivata delibera del Consiglio di

Amministrazione, vengano destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;

- con eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, contributi di enti pubblici e privati, persone fisiche non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

- con contributi corrisposti da "I Fondatori" o con i fondi raccolti, anche in occasione od in relazione ad apposite iniziative, attività e manifestazioni;

- con eventuali appositi Fondi, costituiti da persone fisiche o giuridiche, e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o iniziative particolari, coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione;

- con eventuali eccedenze di rendiconto consuntivo destinate ad incrementare il fondo di gestione, al netto degli eventuali disavanzi di gestione emergenti dai rendiconti consuntivi;

5.4 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 - FONDATORI

6.1 "Fondatore Originario" è il signor Giuseppe Tancredi.

6.2 La qualifica di "Nuovi Fondatori" può essere attribuita, anche in via successiva rispetto all'atto costitutivo, dal Consiglio di Amministrazione, con decisione motivata, adottata con la maggioranza assoluta e comunque con il voto favorevole del "Fondatore Originario", a soggetti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a sostenere le attività della stessa, con apporti di beni mobili e immobili, somme di denaro o di altra natura, ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei e rilevanti per la vita della Fondazione e per l'attuazione delle finalità della stessa, o a soggetti che forniscano un apporto determinante, non solo di natura economica, al fine di poter realizzare specifici progetti di durata pluriennale e di particolare valore strategico per la Fondazione.

Con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, adottato anch'esso a maggioranza assoluta, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire la natura e la entità degli apporti da richiedere ai fini della attribuzione della qualifica di fondatore e disporre la revoca della stessa per venir meno dell'apporto in funzione del quale è stata attribuita.

6.3 Il "Fondatore Originario" e i "Nuovi Fondatori" sono congiuntamente denominati "I Fondatori".

6.4 "I Fondatori" nominano l'Organo di Controllo, e nei casi previsti dalla legge, il Revisore Legale.

ART. 7 ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Direttore;
- il Comitato Scientifico.

ART. 8 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 2 a 7 membri.

I primi componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo.

8.2 Il numero dei Consiglieri viene stabilito dal Consiglio in scadenza che provvede a richiedere la nomina dei nuovi consiglieri a "I Fondatori" almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato.

8.3 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nel corso di mandato, il Consiglio dovrà richiedere a "I Fondatori", di provvedere alla nomina di un nuovo consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consigliere sostituito.

8.4 Qualora "I Fondatori" non provvedano alla nomina ai sensi dei precedenti punti 8.2 e 8.3 decorsi 60 giorni dalla richiesta ovvero qualora vengano meno "I Fondatori", i nuovi consiglieri verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicepresidente, fra i suoi componenti.

8.6 Il "Fondatore Originario" quale componente del primo Consiglio di Amministrazione dura in carica fino a dimissioni. I Consiglieri, ad eccezione del "Fondatore Originario", restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato. I Consiglieri che decadono possono essere rinominati senza limite nel numero dei rinnovi.

8.7 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 9 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - POTERI

9.1 Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente.
- b) nomina l'Organo di Controllo in assenza de "I Fondatori", e, nei casi previsti dalla legge, il Revisore Legale;
- c) nomina, se lo ritiene necessario, un Direttore della Fondazione, stabilendo la durata dell'incarico, le attribuzioni e il compenso da riconoscere allo stesso;
- d) approva il bilancio annuale, sia preventivo che consuntivo;
- e) approva i programmi di attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- f) adotta la "carta dei valori" cui va ispirata l'attività della Fondazione e quella dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella attività stessa.
- g) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni, contributi ed elargizioni in genere;
- h) delibera i Regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;
- i) delibera l'ammissione de "I Nuovi Fondatori";
- l) approva, con il voto favorevole di tutti i propri componenti, le modifiche allo Statuto;
- m) delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto;
- n) istituisce, ove lo ritenga opportuno, eventuali organismi tecnici e consultivi, compreso un comitato scientifico, definendo la composizione e i compiti degli stessi;
- o) delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;
- p) delibera l'acquisto di beni e servizi nonché l'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;
- q) delibera, determinandone la misura, entro i limiti di cui all'art. 8 del D.lgs 117/2017, eventuali rimborsi delle spese e i compensi individuali ad amministratori, sindaci e dei componenti degli eventuali organismi tecnici e consultivi, proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- r) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- s) può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- s) delibera con il voto favorevole di tutti i membri, l'alienazione dei beni facenti parte del patrimonio o l'impegno degli stessi per fare fronte alle spese di

gestione.

9.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

ART. 10 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIUNIONI

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere inviato con qualunque mezzo scritto che dia prova dell'avvenuta ricezione ai Consiglieri e all'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

10.2 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno tre volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

10.4 Le riunioni del Consiglio sono tenute presso la sede legale della Fondazione o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le adunanze del Consiglio possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri ed alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei verbali:

- che sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

10.5 Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.6 In caso di parità di voti, prevale il voto del

Presidente del Consiglio di Amministrazione; _____

10.7 I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti, con delibera del Consiglio stesso. Della dichiarazione di decadenza verrà data comunicazione al designante ai fini della sostituzione del consigliere dichiarato decaduto. _____

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario e firmati da questi e dal Presidente, o da chi ne ha fatto le veci, sono approvati nella prima seduta successiva. _____

ART.11 IL PRESIDENTE _____

11.1 Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. _____

11.2 Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di rilasciare procure, anche alle liti, e sovrintende l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione. _____

Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli vengono delegate dal Consiglio di Amministrazione. _____

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella prima seduta successiva. _____

11.3 In caso di sua assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti dal Vicepresidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per nomina, ovvero ancora, in caso di parità di anzianità di nomina, dal Consigliere più anziano per età. _____

ART. 12 - IL DIRETTORE _____

12.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, scegliendolo tra persone di elevata qualificazione professionale e in possesso di idonei titoli professionali, di comprovata esperienza e di un profilo coerente con le finalità della Fondazione. _____

12.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione stabilire la durata dell'incarico, le attribuzioni ed il compenso nel rispetto dei limiti sanciti dal D.Lgs. 117/2017 _____

Spetta al Direttore sovrintendere all'organizzazione e alla gestione della Fondazione, partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio e assistere alle riunioni degli organismi e Comitati eventualmente istituiti. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione. _____

ART. 13 - IL COMITATO SCIENTIFICO _____

Per il raggiungimento degli scopi il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico composto da un numero illimitato di membri scelti tra persone che si

siano distinte nel settore della educazione e della formazione in materia finanziaria e/o assicurativa o che abbiano concorso a migliorare l'attività della Fondazione. —

Il Comitato Scientifico è organo consultivo ed operativo della Fondazione, opererà sulla base delle direttive e delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, rendendo conto del proprio operato allo stesso Consiglio di Amministrazione. I pareri del Comitato Scientifico non sono vincolanti. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato. —

Il Consiglio di Amministrazione redige il regolamento recante le norme di funzionamento del Comitato Scientifico. —

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE —

14.1 "I Fondatori" o, in caso di assenza, il Consiglio di Amministrazione nominano un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi di quanto previsto nell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017. —

14.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. —

14.3. L'Organo di controllo svolge le funzioni ed i compiti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, oltre alle funzioni che ad esso siano assegnate da altre disposizioni di legge. —

14.4. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, diviene obbligatorio nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo può esercitare anche tali compiti, ove sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. —

14.5. L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e comunque sino all'accettazione dell'incarico del successore. —

14.6. L'Organo di Controllo ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. —

ART.15 ESERCIZIO-CONTABILITÀ-BILANCI —

15.1 Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. —

15.2 Alla fine di ogni esercizio, ed entro centoventi giorni da tale data, salva la possibilità di un maggior termine di centottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 ed il

rendiconto preventivo dell'esercizio in corso. Il bilancio viene depositato ai sensi di legge.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

15.4 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 - ESTINZIONE

16.1 La Fondazione si estingue:

- in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impossibilità del raggiungimento degli stessi;
- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero quando questi non siano più sufficienti per realizzare gli scopi.

16.2 In tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione con il voto favorevole di tutti i membri e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e compenso.

16.3 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione che residua, esaurita la liquidazione, deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 - NORMA DI RINVIO

17.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e le disposizioni attuative dello stesso nonché le altre norme di legge in materia, in quanto applicabili.

F.TO: PIERPAOLO MARANO - GIUSEPPE TANCREDI - ANNA TRIDELLO - MARTINA LANFRANCHI - LAZZARI SARA - ANTONIO TETI.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Milano, 23/06/2023